



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	436
DATA	22/08/2023

OGGETTO :

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. STRALCIO 1" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI SPECIALI A FAVORE DELLA MONTAGNA DI CUI AL FONDO RIPRESA ECONOMICA REGIONE LOMBARDIA - DGR 30 NOVEMBRE 2020 N. XI/3962

CUP: G57H21023930002; CIG PADRE: 9616737E69 - CIG DERIVATO: 9925418A09

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che:

- nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto (rif. DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021) un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria;
- nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Sezione Operativa - Settore Parco Adamello e Tutela Ambientale - punto 6/F, sulla base del quadro esigenziale e di massima esistente, è stata prevista la realizzazione di nuovi tratti o varianti del percorso in sede propria, manutenzione straordinaria finalizzata all'allargamento di alcuni tratti del tracciato esistente, realizzazione e completamento di raccordi tra il tracciato esistente e altri tracciati in aree limitrofe, realizzazione di sottopassi stradali e passerelle distribuiti lungo il percorso della Ciclovia dell'Oglio - tratto camuno;
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 19 del 20/02/2023 veniva approvato il progetto definitivo avente ad oggetto: "Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria - Stralcio 1 - Tratti 3b - Località Calchera in Piancogno e 3c - Località Spinera in Breno", progetto redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati per un importo complessivo di € 355.000,00;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 54 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto ad indire la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli interventi di "Nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica e di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, anticipata da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del Codice;

ATTESO che, con Determinazione n. 232 del 10.05.2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
- GRUPPO ITQ S.r.l.

per una durata di 2 anni (opzione rinnovo ulteriori due anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00 oltre IVA (opzione integrazione dell'importo di Euro 1.300.000,00 oltre IVA), con un ribasso offerto pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che con propria Determinazione n. 243 del 16.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 1 – Tratti 3b – Località Calchera in Piancogno e 3c – Località Spinera in Breno", progetto redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati, per un importo complessivo di € 355.000,00, di cui, al netto del ribasso offerto nella procedura di gara per la stipula dell'accordo quadro di cui sopra, pari al 8,33%:

- € 210.370,86 per lavori,
- € 8.137,79 per oneri della sicurezza,
- € 136.491.35 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che in data 12.06.2023 (REP 42/2023) è stato sottoscritto il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) di cui sopra con la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC), giunto 2° in graduatoria, il quale con nota prot. 4646 del 02.05.2023 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria per un ribasso del 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 334 in data 28.06.2023 con la quale si affidavano i lavori di "Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria - Stralcio 1 - Tratti 3b - Località Calchera in Piancogno e 3c - Località Spinera in Breno", in adesione all'accordo quadro di cui sopra, all'operatore economico ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC), attivando uno specifico contratto attuativo dell'importo, al netto del ribasso offerto del 8.33%, pari a € 210.370,86 oltre oneri della sicurezza pari a € 8.137,65 per un totale complessivo di € 218.508,65 esclusa IVA (10%)

VISTO il contratto attuativo in data 02.08.2023 n. 1203 di rep., registrato a Brescia in data 02.08.2023 al n. 38042 serie 1T;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto espressa dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. con sede in Loc. Cà Trebbia snc, Gossolengo (PC) pervenuta in data 07.08.2023 al prot. n. 8622, a favore della ditta Avanzini Costruzioni Srl con sede in Bienno (BS) via via Mazzini n. 32 per l'esecuzione delle seguenti opere di demolizioni, rimozioni, scavi e movimento terra, opere in cls, fondazioni stradali, casserature, posa elementi prefabbricati in genere (chiusini, pozzetti, tubazioni), opere a verde, opere di finitura - categoria OG3 -, per un importo complessivo a misura di euro 100.000,00 oltre all'IVA;

VISTO l'articolo 105 del D. Lgs.vo 50 del 18.04.2016 che regola le modalità ed i termini per il subappalto di lavori pubblici;

CONSIDERATO che all'atto dell'offerta l'impresa appaltatrice ha specificato le opere oggetto di eventuale subappalto e che le richieste risultano conformi a quanto indicato in sede di offerta;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di subappalto dalla quale si rileva che la ditta indicata per il subappalto è regolarmente qualificata per categoria e classifica adeguata alla tipologia e importo delle opere per le quali si richiede il subappalto, è regolarmente iscritta al competente Registro delle imprese ed è nel libero esercizio della propria attività e non sussistono impedimenti per la partecipazione a gare pubbliche;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 01.08.2023, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07.08.2023, al n. 0008622;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice deve indicare nel cartello di cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che nulla osti e pertanto di autorizzare il subappalto richiesto che concorda con quanto indicato in sede di offerta;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di autorizzare la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto all'affidamento in subappalto dei lavori e/o delle opere sopra specificate alla ditta Avanzini Costruzioni Srl con sede in Bienna (BS) via via Mazzini n. 32, Part. IVA 03091200984 per un importo complessivo di euro 100.000,00 oltre all'IVA;
3. di stabilire che l'impresa appaltatrice deve indicare nel cartello di cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

4. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e alla Direzione Lavori;
di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.